



Bruxelles, 28 aprile 2016  
(OR. en)

7690/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0120 (NLE)**

---

---

**CONOP 41  
CODUN 2  
COEST 87  
COASI 66  
COTRA 8  
N 32  
RECH 111  
ATO 27**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2016) 19 final
Oggetto:	Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica Parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2016) 19 final.

---

All.: JOIN(2016) 19 final



ALTO RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE PER  
GLI AFFARI ESTERI E  
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 26.4.2016  
JOIN(2016) 19 final

2016/0120 (NLE)

Proposta congiunta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività  
del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e  
la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica Parte, e la Georgia,  
il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan,  
la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea,  
la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### **MOTIVI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA**

L'obiettivo generale della politica di non proliferazione è prevenire, individuare e rispondere alle attività di proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM). Le sfide connesse alla proliferazione vengono affrontate mediante convenzioni multilaterali e meccanismi di verifica, quadri legislativi bilaterali e nazionali, salvaguardie, sanzioni, controllo delle esportazioni, cooperazione per la riduzione delle minacce e piani di emergenza e di risposta.

Un altro elemento di questa politica è una serie di misure relative al know-how in materia di ADM nonché ai materiali e alle tecnologie ad alto rischio il cui uso inappropriato e non autorizzato potrebbe provocare notevoli danni.

In questo contesto, il Centro internazionale di scienza e tecnologia (CIST) è stato istituito nel 1994 dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Il CIST è stato finanziato insieme ad altre Parti (Stati Uniti, Canada e Giappone) per mezzo di un accordo internazionale multilaterale volto a contrastare la proliferazione di competenze scientifiche e tecniche connesse alle ADM. Successivamente hanno aderito all'accordo altre Parti, vale a dire Armenia, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Repubblica di Corea, Norvegia, Federazione russa e Tagikistan.

Il CIST, la cui attività è a metà strada fra la ricerca scientifica e la non proliferazione, ha finanziato quasi 3 000 progetti, per un valore totale di oltre 550 milioni di EUR. Il contributo dell'UE ammonta a circa 270 milioni di EUR. Negli ultimi anni, la concezione e l'attività del CIST quale centro scientifico si sono evolute per tener conto del mutato contesto in materia di proliferazione, dei risultati delle analisi delle minacce e delle nuove necessità delle Parti. Il Centro si è orientato sempre più verso il sostegno a progetti volti ad attenuare i maggiori rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari, non necessariamente incentrati sulla riconversione degli scienziati, ma piuttosto sulla promozione della biosicurezza, sulla riqualificazione dei laboratori e sulla promozione di attività di rete (networking) fra le comunità scientifiche pertinenti.

Dopo il ritiro della Federazione russa annunciato nel 2010 e diventato effettivo il 15 luglio 2015, le Parti hanno convenuto che occorre concludere un nuovo accordo per consentire al Centro di adempiere efficacemente al suo mandato in queste mutate circostanze.

Il 21 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), costituenti un'unica Parte, negoziati relativi a un accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia ("l'accordo") tra l'Unione europea e l'EURATOM, costituenti un'unica Parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America e ha impartito le relative direttive di negoziato.

Gli obiettivi delle direttive di negoziato sono stati totalmente raggiunti e durante i negoziati si è tenuto conto delle osservazioni degli Stati membri. Il progetto di accordo è stato presentato

al gruppo "Non proliferazione" (CONOP) del Consiglio il 24 febbraio 2014 e al gruppo "Questioni atomiche" il 5 febbraio 2014.

Successivamente la Commissione ha siglato il progetto di accordo. La fase di sigla è stata ritardata da alcune procedure interne in Kazakistan. Nel settembre 2015 l'accordo è stato siglato da tutte le Parti.

Dopo la sigla dell'accordo, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una proposta congiunta di decisione del Consiglio per autorizzare la firma dell'accordo e designare la persona abilitata a firmare a nome dell'Unione. Parallelamente è stata avviata una procedura analoga basata sul trattato EURATOM. La firma dell'accordo è stata approvata con decisione (UE) 2015/1989 del Consiglio<sup>1</sup>.

L'accordo è stato firmato da tutte le Parti il 9 dicembre 2015 a Astana, Kazakistan.

La presente proposta costituisce l'ultima fase del processo di conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia. Vengono proposte due procedure parallele, una per la conclusione dell'accordo a norma delle basi giuridiche TUE/TFUE e una per la conclusione dell'accordo a norma del trattato EURATOM.

#### **COERENZA CON LE DISPOSIZIONI VIGENTI NEL SETTORE NORMATIVO INTERESSATO**

Come indicato nel documento di strategia tematico 2014-2020 nell'ambito dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, la diffusione delle conoscenze sul duplice uso impone di riorientare il sostegno dalla "riconversione degli scienziati" allo sviluppo del concetto di "impiego degli scienziati". Da allora l'approccio dell'UE è stato opportunamente adattato, tenendo conto anche della creazione di nuovi strumenti di informazione e di comunicazione che consentono ai potenziali proliferatori di acquisire più facilmente conoscenze e know-how sensibili.

Nel corso degli anni, la componente "dimensione umana" della politica globale sulla sicurezza ha acquistato maggiore importanza e ha inglobato, oltre alle attività di riconversione, anche la necessità di contenere le conoscenze e le competenze connesse al duplice uso a livello mondiale. Questi aspetti hanno assunto maggiore pertinenza dopo l'11 settembre portando, nel 2004, all'adozione della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR 1540). I suddetti sviluppi sono stati discussi anche nell'ambito del programma di partenariato globale del G8. Un gruppo di lavoro incaricato dal vertice del G8 ha adottato nel 2009 una serie di raccomandazioni relative a un approccio globale coordinato in materia di proliferazione delle conoscenze sulle armi di distruzione di massa e di impiego degli scienziati, in cui la proliferazione delle competenze sulle ADM o di qualsiasi altra conoscenza nel settore CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) viene definita una questione estremamente preoccupante. Le raccomandazioni si basano sugli insegnamenti tratti dal CIST per definire progetti appropriati da realizzare nei paesi non appartenenti al G8 per contribuire all'impegno mondiale a livello di non proliferazione. La dichiarazione del G8 di Deauville ha prorogato oltre il 2012 il programma di partenariato globale, annoverando l'impiego degli scienziati fra i settori prioritari.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2015/1989 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 7).

Delle varie raccomandazioni si è tenuto conto durante i negoziati sul nuovo accordo relativo al CIST. Il contenuto dell'accordo è conforme agli obiettivi dell'UNSCR 1540.

## **COERENZA CON LE ALTRE NORMATIVE DELL'UNIONE**

Il nuovo accordo è in linea con la strategia UE sulla sicurezza del 2003, riveduta nel 2008, e con le conclusioni del Consiglio del 2013 sulla necessità di assicurare il costante perseguimento di un'efficace politica dell'Unione europea per le nuove sfide rappresentate dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tali conclusioni invitano anche a rafforzare ulteriormente la protezione da trasferimenti di tecnologia e know-how sensibili, inclusi i prodotti a duplice uso.

Il nuovo accordo è inoltre coerente con Orizzonte 2020, in particolare con il programma di lavoro Società sicure volto a promuovere la ricerca applicata sulla sicurezza in diversi settori sensibili. Esso è altresì conforme al contenuto dei programmi di ricerca pertinenti dell'EURATOM.

Il finanziamento del CIST rientra nel nuovo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), in particolare nel suo articolo 5, paragrafo 2. L'IcSP comprende diverse disposizioni volte a evitare sovrapposizioni di attività e doppi finanziamenti. La Commissione è giuridicamente tenuta a garantire che le misure adottate siano coerenti con le misure di assistenza dell'Unione e degli Stati membri per evitare sovrapposizioni di attività e doppi finanziamenti.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **BASE GIURIDICA**

La base giuridica della presente proposta è stata decisa dopo uno scambio di vedute sulla proposta di direttive di negoziato nei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio (CONOP, gruppo "Questioni atomiche") e nel COREPER.

La presente proposta si basa sull'articolo 37 del TUE e sugli articoli 180 e 218 del TFUE.

Viene avviata una procedura parallela basata sugli articoli 4 e 101 del trattato EURATOM.

### **SUSSIDIARIETÀ (PER LA COMPETENZA NON ESCLUSIVA)**

Gli Stati membri hanno invitato l'Unione europea ad aderire all'accordo in considerazione della sua capacità di mobilitare competenze in tutto il suo territorio e della sua lunga esperienza in materia, acquisita dal 1992 ad oggi. Gli Stati membri hanno convenuto che l'Unione può garantire un miglior coordinamento e maggiori attività di rete fra le parti interessate, specialmente gli scienziati, rispetto a quanto può essere fatto a livello nazionale. Alcuni dei rischi individuati (epidemie, traffico di materiali pericolosi, ecc.) non hanno frontiere e devono essere affrontati su scala regionale o mondiale.

### **3. ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E RICORSO AL PARERE DI ESPERTI**

#### **VALUTAZIONI EX POST / VAGLIO DI ADEGUATEZZA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE**

Si è optato per il mantenimento di un accordo internazionale, che garantisce la massima certezza giuridica per l'Unione, comprese procedure finanziarie basate su norme internazionali atte a tutelare gli interessi finanziari dei fondi dell'Unione europea.

Viene inoltre concessa una serie di privilegi che sono possibili solo nell'ambito di un nuovo accordo internazionale, come quelli legati alle immunità e ai privilegi del personale dell'UE che lavora presso il segretariato in Kazakistan. Sono inoltre garantiti l'accesso agli istituti per il monitoraggio delle attività finanziate dall'UE e diversi privilegi che consentono di fornire l'assistenza in esenzione da IVA, dazi e altre imposte.

#### **CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI**

Nel 2014 il comitato scientifico consultivo del CIST ha dato inizio a una serie di riunioni con rappresentanti delle comunità scientifiche dell'Unione europea, del Giappone, degli Stati Uniti e di altri paesi attualmente membri del CIST. È stata individuata una serie di priorità per l'assistenza futura connesse alla sicurezza nucleare, biologica e chimica, ai cambiamenti climatici e a ulteriori opportunità di networking scientifico.

Nel febbraio 2015 la Commissione ha organizzato una riunione per approfondire le discussioni con un gruppo di esperti di tutti i paesi partner, compresa l'Unione. Le priorità sono state definite con maggior precisione e sono state formulate raccomandazioni su meccanismi di finanziamento e modalità operative, soprattutto al fine di rafforzare la strategia di networking.

#### **ASSUNZIONE E USO DI PERIZIE**

La posizione dell'Unione è stata definita in base alle raccomandazioni degli esperti scientifici della Commissione e del SEAE. Hanno inoltre fornito consulenze diversi esperti di alto livello dell'Unione che operano in questo campo, segnatamente quelli che rappresentano l'Unione nel comitato scientifico consultivo del CIST.

È stata anche finanziata una serie di studi di esperti per valutare i rischi e le minacce in questo settore presenti nel Caucaso e nell'Asia centrale, i cui risultati sono stati discussi in un gruppo di lavoro sull'impiego degli scienziati presieduto dalla Commissione. Si è tenuto conto delle raccomandazioni del gruppo di lavoro.

### **4. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA PROPOSTA**

I principali obiettivi del Centro, definiti all'articolo 2 dell'accordo, sono:

- i) promuovere il miglioramento dei meccanismi internazionali per la prevenzione della proliferazione delle ADM e dei loro vettori, nonché delle tecnologie, dei materiali e delle competenze che costituiscono elementi fondamentali direttamente legati allo sviluppo, alla

produzione, all'uso o al potenziamento delle ADM o dei loro vettori (comprese le tecnologie e i materiali a duplice uso e le relative competenze);

ii) offrire agli scienziati e agli ingegneri che possiedono conoscenze e competenze applicabili alle ADM e ai loro vettori (comprese le conoscenze e le competenze relative al duplice uso) possibilità di formazione e di riconversione, affinché possano utilizzare le loro conoscenze e competenze per attività pacifiche;

iii) promuovere una cultura della sicurezza per quanto riguarda la manipolazione e l'uso dei materiali, delle attrezzature e delle tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso delle ADM o dei loro vettori;

iv) contribuire con le sue attività: allo sviluppo di un partenariato scientifico internazionale, al rafforzamento della sicurezza mondiale e alla promozione della crescita economica attraverso l'innovazione; alla ricerca di base e applicata e allo sviluppo e alla commercializzazione delle tecnologie in settori quali l'ambiente, l'energia, la sanità e la sicurezza nucleare, chimica e biologica; all'ulteriore integrazione degli scienziati che possiedono tecnologie, materiali e competenze applicabili alle ADM nella comunità scientifica internazionale.

In linea con le direttive di negoziato, l'articolo 10 dell'accordo prevede che tutte le attività usufruiscano di un regime di esenzione fiscale e di altri privilegi fiscali nei paesi beneficiari.

La Parti finanziatrici godranno di un accesso illimitato per svolgere attività di monitoraggio, revisione contabile, valutazione e ispezione dei progetti finanziati dall'UE, comprese le strutture beneficiarie dei finanziamenti, conformemente all'articolo 8 dell'accordo.

L'articolo 12 dell'accordo definisce le immunità e i privilegi per il personale del CIST, compreso quello che lavora per conto dell'Unione europea. Il testo dell'articolo 12 dell'accordo è del tutto conforme alle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Non è possibile inserire un riferimento diretto alla Convenzione di Vienna a causa di alcune questioni giuridiche sollevate dal Kazakistan. In sede di negoziato, quindi, questo riferimento è stato sostituito dal testo delle disposizioni pertinenti della Convenzione di Vienna.

Proposta congiunta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica Parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 180 e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2015/1989 del Consiglio<sup>2</sup>, l'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica Parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America ("l'accordo") è stato firmato il 9 dicembre 2015, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'accordo dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica Parte, e

---

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2015/1989 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 7).

la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America è concluso a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a effettuare, a nome dell'Unione europea, la notifica di cui all'articolo 17 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*